

SISTEMA AMBIENTE

STUDIO TECNICO PROFESSIONALE dott. Andrea Boso

Via Roma, 1 38053 Castello Tesino (TN)

Tel/Fax 0461 593166 – Cell. 328 0375122 – E mail: info@sistemaambiente.eu

P.IVA 01804480224



PROVINCIA DI TRENTO



COMUNE DI GRIGNO



FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL
PAESAGGIO RURALE MONTANO
Art. 72 L.P. 4 agosto 2015 n. 15

FOGLIO DI PATTI E PRESCRIZIONI TECNICHE

Lavori di bonifica forestale e cambio coltura per il ripristino delle aree agricole
situate in Loc. Consorzio nel C.C. di Grigno

II LOTTO
ESECUTIVO - REV. 02

Settembre 2018

COMMITTENTE:

Comune di Grigno
Piazza Dante, 15
38055 Grigno (TN)

TECNICO INCARICATO:

dott. Andrea Boso



Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
1.1 OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO	4
2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO	4
ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	6
3.1 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	6
4.1 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO	6
5.1 OSSERVANZA DI CAPITOLATI E NORME	7
Art. 6 SUBAPPALTO	8
6.1 SUBAPPALTO	8
6.2 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	11
6.3 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	11
ART. 7 – DIREZIONE LAVORI E MISURAZIONE DEI LAVORI.....	11
7.1 DIREZIONE DEI LAVORI	11
7.2 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI	12
ART. 8 – RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'ASSUNTORE	12
8.1 GENERALITÀ	12
8.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI	12
8.3 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE	13
ART. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI.....	13
9.1 CONSEGNA DEI LAVORI	13
ART. 10 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	14
10.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	14
10.2 PENALE PER RITARDO	14
10.3 SOSPENSIONI E PROROGHE	14
ART. 11 – PAGAMENTI.....	15
11.1 PAGAMENTI IN ACCONTO	15
11.2 PAGAMENTI A SALDO	16
ART. 12 – CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO	17
12.1 CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO	17
ART. 13 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	17
13.1 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	17
ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI	17
14.1 REVISIONE DEI PREZZI	17
ART. 15 – RISERVE DELL'APPALTATORE	17
15.1 RISERVE DELL'APPALTATORE	17
ART. 16 – NORME DI SICUREZZA	18
16.1 PIANI DI SICUREZZA	18
16.2 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	18
16.3 REGOLAMENTO DI CANTIERE	19
16.4 INSTALLAZIONI DELL'APPALTATORE	19
16.5 STRUMENTI PERMANENTI PRESENTI IN CANTIERE	20
16.5 TRACCIAMENTO DELLE OPERE	20
16.6 ALLOGGIO NEL CANTIERE	20



16.7 MATERIALI SPECIALI	20
ART. 17 COPERTURE ASSICURATIVE	21
17.2 COPERTURE ASSICURATIVE	21
ART. 18 TAGLIO PIANTE ED UTILIZZAZIONI FORESTALI	22
18.1 CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA AL LAVORO IN BOSCO	22
ART.19 SCAVI E RILEVATI IN GENERE	22
19.1 SCAVI E RILEVATI	22
ART.20 FRESATURA CEPPAIE E GESTIONE LEGNNA/LEGNAME	23
20. 1 FRESATURA CEPPAIE	23
20.2 GESTIONE LEGNAME	23
ART. 21 OSSERVANZA DELLE LEGGI	23
21.1 OSSERVANZA DELLE LEGGI	23



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione di

***Lavori di bonifica forestale e cambio coltura per il ripristino delle aree agricole situate
in Loc. Consorzio nel C.C. di Grigno - Il LOTTO***

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente foglio di patti e prescrizioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara di cui all'art. 31, comma 3, della D.P.G.P. 30.09.1994 n.12-10/1 leg., secondo le modalità precisate nell'invito a presentare offerta ai sensi dell'art.52 comma 9 della L.P.26/93 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti".

ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO

2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad **Euro 66304.85 (sessantaseimilatrecentoquattro/85)** come risulta dal prospetto sotto riportato:

	TOTALE
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro 63760.77
Importo degli oneri per le misure di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 2544.08
Importo complessivo lavori	Euro 66304.85

Gli oneri per le misure di sicurezza di cui sopra sono qui evidenziati al fine di consentire all'impresa di valutare correttamente l'offerta, nella consapevolezza che ai sensi del comma 2, dell'art.31 della L. n.109/94 e ss.mm. non sono soggetti a ribasso.

L'appalto sarà aggiudicato **con il criterio del prezzo più basso, mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L. P. 10 settembre 1993 n. 26 e s. m. e i.**, secondo le modalità precisate nella lettera di invito.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

CATEGORIA PREVALENTE

Categoria OS 1 (Lavori in terra)

Totale soggetto a ribasso	Euro	63760.77
Oneri di sicurezza	Euro	2544.08

Sono comprese nella categoria prevalente le seguenti opere:



- Fresatura meccanizzata degli arbusti
- Eliminazione delle ceppaie mediante fresatura meccanizzata
- Opere di spietramento e pareggiamento terreno
- Livellamento terreno
- Sistemazione viabilità interna
- Semina

CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO (art. 108 D.P.R. 207/2010)

Lavori di taglio ed esbosco piante (voce di computo 1.1 - codice T.1) - Lavorazioni specializzate (Lavori per cui sussiste la necessità di essere in possesso del Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 10702 d.d. 23 agosto 1996 ed iscritte nell'elenco provinciale delle Imprese Forestali della Provincia di Trento, istituito dall'art. 61 della Legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 e disciplinato dal regolamento regionale approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2006 del 21 settembre 2012

Totale soggetto a ribasso	Euro	14560.00
---------------------------	------	----------

Sono comprese nella categoria scorporabile e subappaltabile per intero

- Taglio piante altofusto
- Esbosco piante e ramaglia

N.B. Gli oneri per la sicurezza della categoria scorporabile e subappaltabile per intero risultano già previsti e compresi per intero nelle opere afferenti alla categoria prevalente.

Per una più precisa definizione degli interventi necessari si rimanda al computo metrico estimativo allegato.

Gli importi sopraindicati derivano dal computo metrico estimativo di progetto calcolato secondo l'art. 43 "Contenimento del costo dei lavori pubblici" (riduzione dell'8 per cento del costo dei progetti di lavori pubblici rispetto al valore determinato secondo normativa vigente) della legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 (legge finanziaria 2015). e sono comprensivi degli oneri per la sicurezza. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. L'importo di contratto sarà quello risultante dall'offerta prezzi unitari presentata dall'Impresa aggiudicataria maggiorata degli oneri di sicurezza scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara.

Le singole quantità di progetto esposte nel Computo metrico estimativo di progetto potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti **dall'art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e, per quanto compatibili con il medesimo art. 51 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.**

In accordo con quanto indicato all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), sostituito dall'art. 29 (*Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*) della legge 114/2014 *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), sono individuate le lavorazioni indicate come a maggior rischio mafioso.

Per quanto riguarda le opere di demolizione, scarifica, sbancamenti e movimenti di terre e rocce comprensive del trasporto e smaltimento in siti appositi di discarica o centri autorizzati, risulta obbligatoria, a prescindere dalle soglie



indicate dal D.lgs. n. 159/2011, la verifica dell'appartenenza dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore alle cosiddette **white lists** depositate presso le prefetture o presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento. L'iscrizione nelle "white lists" sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione e informazione antimafia.

ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

3.1 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici, dalle relazioni, dal computo metrico allegati al contratto o richiamati nello stesso e dalle eventuali ulteriori indicazioni integrative che verranno successivamente precisate all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

Nello specifico i principali interventi previsti si riferiscono ai lavori di bonifica forestale e cambio coltura per il ripristino delle aree agricole situate in Loc. Consorzio nel C.C. di Grigno - II LOTTO.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di seguito:

- Taglio piante altofusto
- Esbosco piante e ramaglia
- Fresatura per eliminazione ceppaie
- Opere di spietramento
- Pareggiamento terre smosse
- Semina
- Sistemazione viabilità interna

ART. 4 – DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

4.1 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

1. il presente documento di patti e condizioni
2. il computo metrico estimativo
3. l'elenco unitario dei prezzi
4. il Piano di Sicurezza e Coordinamento
5. gli elaborati progettuali
 - relazione tecnica
 - TAV. 1 Corografia generale area di intervento - scala 1:10 000
 - Planimetria catastale area di intervento - scala 1:3000
 - Ortofoto area di intervento - scala 1:5000
 - DTM (Modello Digitale del Terreno) su base lidar area di intervento - scala 1:5000
 - DSM (Modello Superficiale del Terreno) su base lidar area di intervento - scala 1:5000
 - TAV. 2 Planimetria dinamica delle diverse fasi realizzative - scala 1:500
 - TAV. 3 Altezza della vegetazione presente nell'area di intervento - Scala 1:3000



E' fatto divieto all'appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie o dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'amministrazione.

ART. 5 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL FOGLIO DI PATTI E PRESCRIZIONI TECNICHE

5.1 OSSERVANZA DI CAPITOLATI E NORME

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente documento tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato/foglio di patti e prescrizioni tecniche, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.;
- il D.lgs. 50/2016, e D.P.R. 207/2010 per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- D.Lgs. n.81 del 2008;
- L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm..

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell'opera eseguita, l'amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell'utilità accertata ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.

A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.

Art. 6 SUBAPPALTO

6.1 SUBAPPALTO

Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo (nel limite del 30 %) secondo le modalità specificate nel bando di gara e previste dall'art. 42 della L.P. 26/93, dall'art. 26 della Lp 2/2016 e dal Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento ed in particolare dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Le lavorazioni indicate dall'appaltatore all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 26, comma 4 della Lp 2/2016, sono subappaltabili ognuna per intero e con un unico contratto. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta il diniego dell'autorizzazione al subappalto.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- Che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni comporta che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;
- Che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di

società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;

- Che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- Che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
- Che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 24 della L.P. 2/2016.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 42, comma 5, della L.P. 26/93 e dall'art. 138 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 58.4 della L.P. 26/93, secondo l'indicazione del responsabile del procedimento.

Per l'autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa citata al comma 1, **l'Impresa aggiudicataria produce la seguente documentazione:**

- Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto).
- Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:
 - indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il relativo ribasso, L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni;
 - la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Tali costi non sono soggetti a ribasso;
 - le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 136/2010, a pena di nullità:

“Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione al Commissariato del Governo di Trento.”;
 - la seguente clausola: *“E' previsto il pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in favore del subappaltatore ai sensi e con le modalità dell'art.26, comma 6 della L.P. 2/2016.”.*
- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo

ai sensi dell'art. 2359 C.C. con l'impresa destinataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

- Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;
- Dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.
-

Documentazione dell'Impresa destinataria del subappalto:

Se l'impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata:

- Comunicazione, resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.
- Nel caso di subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00, attestazione SOA.
- Nel caso di subappalti di importo superiore ad Euro 1.239.495,60 (comprensivo dell'aumento del 20% di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010), certificazione sistema di qualità.
- Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 58.4 della L.P. 26/93, secondo l'apprezzamento del responsabile del procedimento.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti, qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.

L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- Che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- Che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
- Che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, determina, nei



confronti dell'appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;

- Che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'appaltatore committente;
- Che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- La quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito 37, comma 5 quater della L.P. 26/1993, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

6.2 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

6.3 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori.

Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono ammesse altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.

ART. 7 – DIREZIONE LAVORI E MISURAZIONE DEI LAVORI

7.1 DIREZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni della DL sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

Comunque la responsabilità della corretta esecuzione delle opere e del corretto esercizio dei cantieri è a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo e di provata capacità.



7.2 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

La direzione lavori procederà inoltre in contraddittorio con l'impresa, alla rilevazione delle misure delle opere eseguite.

Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito in progetto.

La misurazione dei lavori e la redazione della contabilità avverrà secondo le disposizioni del D. Lgs 50/2016 e del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero eventualmente derivare.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

ART. 8 – RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ASSUNTORE

8.1 GENERALITA'

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 e ss.mm. ed in ogni parte del presente Foglio di Patti e Prescrizioni Tecniche, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.

8.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore si fa carico di:

- a) Applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'Appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria, vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa e scuola edile di Trento.
- b) La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
- c) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente Appaltante per le prestazioni oggetto del Contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tali dichiarazioni risultino irregolarità dell'Impresa Appaltatrice, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa provinciale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro

da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia, l'Ente Appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima.

8.3 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE

Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice dei Lavori:

1. tutte le spese contrattuali secondo le disposizioni dell'art. 8 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 compresi i diritti di segreteria ove dovuti
2. tutte le spese di bollo inerenti gli atti per la gestione dei lavori, dalla consegna a collaudo avvenuto
3. l'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera
4. tutti gli obblighi inerenti alle opere di previdenza, assistenza, di assicurazioni sociali e di tutela sindacale degli operai, in relazione alle disposizioni di legge, ai regolamenti vigenti e a quanto previsto al punto 8.1 del presente documento
5. Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre una tabella di dimensioni adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell'Amministrazione e le prescrizioni della D.L..
6. provvedere allo smaltimento delle acque superficiali o di infiltrazione
7. l'adozione nell'assunzione dei lavori delle procedure e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danno alle proprietà pubbliche o private. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando sollevata l'amministrazione appaltante e la Direzione Lavori.
8. tutte le spese di provviste e mano d'opera, prove o verifiche, disposte dalla Direzione Lavori per tracciamenti e rilievi
9. l'installazione all'atto della formazione dei cantieri di due tabelle, delle dimensioni specificate nell'invito, con indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo il testo e la forma che verranno indicati dall'Amministrazione Appaltante.

ART. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI

9.1 CONSEGNA DEI LAVORI

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla firma del Contratto d'Appalto, fatto salvo quanto diversamente indicato nella lettera d'invito, in applicazione dell'art. 46 della L.P. 26/93 previa autorizzazione della Giunta Provinciale, senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta. In caso di necessità di consegna prima della sottoscrizione del contratto in applicazione a quanto previsto dall'art. 46 della L.P. 26/93, l'Amministrazione procederà comunque alla verifica nei confronti dell'Aggiudicatario della sussistenza dei requisiti per la partecipazione all'appalto, all'assenza delle cause d'esclusione di cui all'art. 35 della L.P. 26/93, nonché dell'assenza d'impedimenti ai sensi della vigente normativa antimafia.



Dell'atto di consegna verrà redatto regolare verbale in due copie entrambe firmate in contraddittorio dall'Impresa e dalla Direzione Lavori.

L'area sarà consegnata all'Impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio dei lavori; l'Impresa avrà l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto di consegna, la D.L. fisserà in relazione alla sistemazione stradale e generale della zona.

ART. 10 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

10.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 180 (centottanta) giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna

Il tempo contrattuale, tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e risulta comprensivo dei giorni di ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

L'Amministrazione si riserva di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutte le opere o di parte di esse a tutto carico dell'Impresa ovvero di risolvere il contratto quando questa, per negligenza grave o per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite, per impiego di materiali difettosi o per irregolarità nella costruzione, si conducesse in modo da non assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine contrattuale oppure compromettesse la buona riuscita dell'opera.

10.2 PENALE PER RITARDO

A norma dell'art. 101 del D.P.P. n. 9-84/LEG/2012 in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale d'importo pari all' **1 % dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.**

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l'applicazione della penale e comunque in ogni caso in cui la misura dell'avanzamento dei lavori in corso evidenzia dei ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera.

A opera ultimata è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero delle aree di lavoro, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti).

Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

10.3 SOSPENSIONI E PROROGHE

La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e all'art. 107 del D. lgs 50/2016. Cessate le cause della sospensione la direzione dei



lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art.10 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg..

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto disposto dall'art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg..

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con indicazione specifica dei macchinari e della attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno.

Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, anche durante i periodi invernali individuati all'articolo 10. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell'ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, con domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell'art. 124 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 10 del presente capitolato.

ART. 11 – PAGAMENTI

11.1 PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art.171 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

A fine lavori, dopo l'emissione del relativo certificato, viene rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dai limiti temporali e di valore disposti per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo

dell'appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti.

Fino al raggiungimento del 50 % dell'importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L'eventuale riserva da parte dell'appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Alla determinazione degli importi concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche a questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di avanzamento lavori verrà corrisposta all'Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.

Entro 45 giorni dall'avvenuto raggiungimento della scadenza bimestrale, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento.

La stazione appaltante deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa verifica, con esito positivo:

- di quanto previsto dall'art. 170, comma 1 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.;
- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'appaltatore;
- degli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010;
- della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta.

11.2 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista.

Ai sensi dell'articolo 163 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg., il conto finale è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo è pagata entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa verifica con esito positivo:

- ai sensi dell'art. 43, comma 5 ultimo periodo della legge provinciale, di quanto previsto dall'art. 170, comma 1 del DPP. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. con riferimento al periodo successivo all'ultimo SAL liquidato nonché della regolarità retributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori intervenuti in cantiere successivamente all'ultimo SAL liquidato;
- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'appaltatore;
- degli adempimenti previsti dall'art. 3 L. 136/2010;
- della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi



dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).

ART. 12 – CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

12.1 CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

Ultimati i lavori ed a seguito di domanda fatta per iscritto dall'Appaltatore alla Direzione Lavori, quest'ultimo procederà alla visita ed alle verifiche di consultazione dell'opera.

L'appaltatore sarà in obbligo di fornire, senza diritto a compenso alcuno, le prestazioni per i lavori necessari alle verifiche di constatazione e per i conseguenti ripristini.

In contraddittorio con l'Appaltatore verrà steso un verbale di ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori sarà compilato entro novanta giorni dalla data della regolare e completa loro ultimazione, accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori.

Se le opere non risultassero conformi alle norme contrattuali per difetto di materiali usati od imperfetta esecuzione, l'Appaltatore, nel tempo che gli sarà prescritto, dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati.

Solamente dopo la constatazione dell'effettuato perfezionamento delle opere si emetterà il certificato di regolare esecuzione.

Con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante ed allo svincolo della cauzione.

ART. 13 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

13.1 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In Considerazione della natura dei lavori e della spesa prevista per la loro esecuzione, ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 3 gennaio 1983 nr. 2 l'atto formale del collaudo è sostituito con un certificato del Direttore dei Lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori stessi, certificato che dovrà essere emesso entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori (art. 205 del Regolamento della L.P. 26/93).

ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI

14.1 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 64 della L.P. 26/1993 e dell'art. 26, comma 1, 2 e 3 della L. 109/1994 e s.m. non è ammessa la revisione dei prezzi, né l'applicazione dell'art 1664, comma 1 del Codice Civile.

ART. 15 – RISERVE DELL'APPALTATORE

15.1 RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dall'art. 166 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell'Art. 191 del D.P.R. 207/2010).

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della D.L. senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Amministrazione.



ART. 16 – NORME DI SICUREZZA

16.1 PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente di seguito precisato.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire al sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi sopra riportati (punto 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al secondo capoverso lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.

Nei casi di cui la lettera b) del secondo capoverso, qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

16.2 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (ART. 101 d. Lgs. 106/2009). Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato XV punto 3.2 del D.lgs. 106/2009.

E' obbligo dell'Impresa aggiudicataria, trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Le imprese esecutrici a loro volta sono obbligate a trasmettere il proprio POS alla direzione dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione qualora necessiti tale figura secondo disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.), con



prescrizione di consegna **10** giorni prima dell'inizio delle proprie lavorazioni al fine di consentirne la verifica puntuale e precisa del rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

Senza l'avvenuta approvazione del piano operativo di sicurezza nessuna impresa potrà accedere al cantiere per iniziare la propria lavorazione.

Resta inteso che ogni eventuale integrazione o modifica al piano di sicurezza e o ai vari piani operativi di sicurezza, che la direzione lavori e o il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (qualora necessari tale figura secondo disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.) riterrà opportuna o necessaria, sarà obbligatoriamente accettata dall'Impresa senza la pretesa di alcun compenso o onere aggiuntivo, anche se questa dovrà essere affrontata con eventuali differenti modalità esecutive e/o accorgimenti atti a garantire la sicurezza. Gli eventuali subappaltatori e/o lavoratori autonomi soggiacciono agli stessi obblighi dell'Impresa appaltatrice.

Per tanto, nell'esecuzione delle varie lavorazioni, l'appaltatore deve adottare, di propria iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danno alle persone ed alle cose. Esso è responsabile, civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi, accadessero ai suoi lavoratori subordinati, terze persone, animali o cose. L'appaltatore dichiara di ritenere il committente sollevato ed immune da qualsiasi molestia o pretesa derivante da imperizia o negligenza dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi.

La direzione dei lavori si riserva di richiedere in ogni momento informazioni dettagliate sui procedimenti operativi e sui relativi criteri di sicurezza.

L'appaltatore dovrà a propria cura e spese :

- effettuare in tempo utile le pratiche di sua competenza utili al rispetto di tutti i regolamenti e normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- effettuare tutte le installazioni ed i servizi necessari al proprio personale;
- provvedere al periodico e regolare controllo delle attrezzature utilizzate all'interno del cantiere.

16.3 REGOLAMENTO DI CANTIERE

L'appaltatore dovrà tenere sempre a disposizione della direzione dei lavori il piano operativo di sicurezza, contenente tra l'altro l'elenco, redatto giornalmente, e i documenti, comprovanti la regolare posizione contrattuale, delle persone presenti in cantiere con l'indicazione di nome, cognome e specializzazione. Tale disposizione deve intendersi estesa anche agli eventuali subappaltatori autorizzati dalla stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà allontanare immediatamente dal cantiere le persone che a giudizio della stazione appaltante e/o della direzione dei lavori fossero giudicate non idonee all'esecuzione dei lavori assegnatigli, provvedendo all'immediata sostituzione delle stesse.

16.4 INSTALLAZIONI DELL'APPALTATORE

Le installazioni di cantiere dovranno essere realizzate dall'appaltatore in conformità alle direttive impartite dalla direzione dei lavori e dal piano di sicurezza e coordinamento (qualora ne necessiti la redazione di tale piano secondo disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).

L'appaltatore, d'intesa con la direzione dei lavori, dovrà predisporre nel proprio piano operativo di sicurezza un progetto dove dovranno essere indicati, distinti per ubicazione e tipologia di realizzazione e di posa:

- le installazioni (baracche, officine, ecc.);
- la zona di stoccaggio;
- le gru;
- l'area per la miscelazione e preparazione del calcestruzzo;
- gli allacciamenti (idrici, elettrici);
- le installazioni sanitarie.



La direzione dei lavori e/o il Coordinatore per l'esecuzione della sicurezza si riserva il diritto di imporre varianti o spostamenti delle installazioni di cantiere durante i lavori, in funzione di sopraggiunte nuove esigenze operative o di esigenze legate alla salute ed alla prevenzione infortuni. Qualora le modifiche comportino l'installazione di attrezzature aggiuntive e/o lo spostamento di installazioni, non sarà dovuta alcuna indennità o compenso di sorta all'appaltatore.

In tale caso le installazioni di cantiere dovranno essere spostate entro due settimane dalla comunicazione da parte della direzione dei lavori e/o Coordinatore per l'Esecuzione (qualora necessiti tale figura secondo disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).

16.5 STRUMENTI PERMANENTI PRESENTI IN CANTIERE

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione della direzione dei lavori tutti gli strumenti necessari, ed in buono stato di funzionamento, per consentire qualsiasi operazione di controllo e rilievo.

16.5 TRACCIAMENTO DELLE OPERE

Sono compresi nell'offerta dell'appaltatore le prestazioni finalizzate al tracciamento ed al livellamento delle opere, nel rispetto dei capisaldi fissati dalla direzione lavori in contraddittorio con l'appaltatore.

Tali lavori dovranno essere eseguiti da un topografo qualificato ed in contraddittorio con la direzione dei lavori, sotto la responsabilità dell'appaltatore, in base al disegno quotato predisposto dalla direzione dei lavori

L'appaltatore dovrà segnalare alla direzione dei lavori ogni eventuale errore, sia in pianta che in elevazione; esso sarà responsabile di tutte le conseguenze che tali errori potrebbero eventualmente generare.

Tutti i suddetti riferimenti dovranno essere mantenuti in perfetto stato per tutto il tempo necessario e posizionati in modo tale da non essere distrutti; dovranno permanere per tutta la durata dei lavori.

16.6 ALLOGGIO NEL CANTIERE

E' rigorosamente vietato l'utilizzo di alloggi provvisori nell'area di cantiere, a meno di accordi particolari.

Saranno esclusivamente ammessi i fabbricati provvisori destinati al deposito delle attrezzature e dei materiali relative alle sole opere oggetto del presente contratto.

16.7 MATERIALI SPECIALI

L'appaltatore avrà l'obbligo di seguire scrupolosamente le indicazioni del D.Lgs. 81/2008 e s. m., e provvederà dunque alla valutazione del rischio in tutte le attività lavorative nelle quali vi è esposizione all'amianto o materiali contenenti amianto, all'informazione e formazione dei lavoratori su tale rischio, alla notifica (nei casi di previsti dalla normativa) all'organo di vigilanza competente e si impegnerà a seguire a proprio onere le misure tecniche, organizzative e procedurali idonee allo smantellamento dei materiali speciali, nonché al mantenimento di adeguate misure igieniche e di controllo sanitario e dell'esposizione dei lavoratori prevedendo un piano di emergenza da intossicazione dovuta a materiali speciali.

Dovrà essere tenuto in cantiere e comunicato agli organi di vigilanza addetti ed al Coordinatore per l'esecuzione, copia del piano per la rimozione dell'amianto redatto a carico dell'impresa esecutrice, contenente quanto prima prescritto in relazione al cantiere oggetto dei lavori.

E' assolutamente vietato il recupero e/o il riutilizzo in tutto o in parti di materiale speciali (amianto, polveri, altre fibre, etc.); l'appaltatore sarà responsabile di tutte le conseguenze che il non corretto smantellamento e smaltimento potrebbero eventualmente generare.

Sgombero dei materiali - pulizia di cantiere

L'appaltatore ha l'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere allo sgombero immediato ed al trasporto alle pubbliche discariche autorizzate dalle vigenti disposizioni di legge in materia, del materiale non più riutilizzabile e/o di risulta da lavori di scavo, demolizioni etc., secondo le modalità e le norme vigenti nella Provincia Autonoma di Trento.

Il cantiere dovrà essere mantenuto in uno stato di costante pulizia. L'appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei propri rifiuti e dei materiali non utilizzati o derivanti dalle proprie lavorazioni al termine di ogni settimana lavorativa.

In caso di necessità il Coordinatore per l'esecuzione o la direzione dei lavori si riserva di disporre la pulizia del cantiere; i relativi oneri saranno a carico dell'appaltatore.

Il Coordinatore per l'esecuzione o il direttore dei lavori potrà, se ritenuto necessario, chiedere l'intervento nel cantiere di un'impresa specializzata. Le spese relative a tale intervento saranno addebitate all'appaltatore.

ART. 17 COPERTURE ASSICURATIVE

17.2 COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.

Le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione", approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In relazione alla necessità di adattare i contenuti dello Schema Tipo di polizza 2.3 alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici dettata dalla L.P. 26/93 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., la copertura assicurativa di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente che:

a) in deroga all'art. 2, comma 1, lettera b, dello Schema Tipo 2.3, l'assicurazione è prestata nei confronti dei progetti approvati ai sensi della L.P. n. 26/93 e del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.);

b) ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello Schema Tipo 2.3 si intende fatto semplicemente al "collaudo";

c) qualora il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non sia approvato nei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la validità della polizza cessa decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al predetto art. 26, comma 1, salvo che la mancata approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non dipenda da fatto imputabile all'appaltatore;

d) per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante;

e) ogni altro riferimento fatto dallo Schema Tipo di polizza 2.3 alle norme del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010 deve intendersi fatto alle corrispondenti norme della L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., ogni qual volta la normativa statale non sia applicabile nell'ordinamento provinciale.

La Scheda Tecnica 2.3 e l'appendice contenente tutte le clausole sopra elencate devono essere trasmesse alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere una Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

ART. 18 TAGLIO PIANTE ED UTILIZZAZIONI FORESTALI

18.1 CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA AL LAVORO IN BOSCO

Le utilizzazioni boschive (anche in subappalto) dovranno essere effettuate da imprese in possesso del "Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco" rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 10702 d.d. 23 agosto 1996 ed iscritte nell'elenco provinciale delle Imprese Forestali della Provincia di Trento, istituito dall'art. 61 della Legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 e disciplinato dal regolamento regionale approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2006 del 21 settembre 2012.

ART.19 SCAVI E RILEVATI IN GENERE

19.1 SCAVI E RILEVATI

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del piano di campagna saranno eseguiti in modo conforme alle previsioni di progetto, e attraverso le indicazioni impartite volta per volta dalla Direzione dei Lavori in sede di esecuzione.

L'Appaltatore dovrà consegnare gli scavi ed i riempimenti in genere al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e sino al collaudo gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi, in particolare si prescrive:

- 1) **SCAVI:** Nella esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto che sarà tenuta necessaria e prescritta dalla Direzione dei Lavori, allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltretutto totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza alle disposizioni all'uopo impartitegli. Inoltre dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette, occorrenti, e, comunque, mantenere a sua cura e spese il deflusso delle acque, anche, se occorra, con canali fagatori. Qualora nell'elenco prezzi sia espressamente indicato che i materiali lapidei rimangano di proprietà dell'impresa, in deroga all'art.40 del Capitolato Generale d'appalto, e che quindi nei prezzi è tenuto conto di tale cessione di materia, l'impresa stessa dovrà sottoporre all'approvazione della direzione lavori i materiali, provenienti dagli scavi, che intende impiegare. Quelli non ritenuti idonei, a giudizio della Direzione, dovranno essere sistemati in rilevato o portati a rifiuto, assieme a tutte le altre materie eccedenti i volumi in rilevato, fuori dalla sede stradale, depositandoli su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori ed alle proprietà pubbliche o private, nonché al libero deflusso delle acque; comunque la scelta di tali aree deve essere approvata dalla Direzioni dei Lavori, la quale potrà fare asportare a spese dell'Appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
- 2) **RILEVATI:** Per la formazione dei rilevati si impiegheranno, sino al loro totale esaurimento, le materie provenienti dagli scavi, in quanto ritenute idonee dalla Direzione dei Lavori. Qualora l'Impresa ritenesse di sua convenienza (nel senso che verrà sempre contabilizzato il rilevato eseguito con materie provenienti dagli scavi) potrà ricorrere anche a cave di prestito, previo assenso della Direzione lavori, specialmente per quanto riguarda la qualità delle terre da impiegarsi. In ogni altro caso, cioè inadeguata qualità delle materie di scavo o insufficiente volume delle stesse, si farà ricorso a cave di prestito. Dal suolo, sul quale dovranno essere costruiti i rilevati, sarà previamente asportata la terra vegetale. Il suolo sarà poi espurgato da ogni genere di vegetazione e di materie eterogenee, che dovranno essere allontanate dalla sede dei lavori; tale lavoro è compreso nel compenso fissato nell'elenco dei prezzi per i rilevati ed il computo del volume viene fatto partendo dalla linea di rilievo originale. Le terre che dovranno formare i



rilevati saranno previamente espurgate dalle erbe, piante, radici, ecc. e saranno disposte a cordoli di altezza non minore di cm. 50, ben pigiate ed assodate. Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'asestamento delle terre, affinché gli stessi assumano definitivamente la configurazione richiesta. Le cave di prestito, necessarie per l'esecuzione dei lavori, potranno essere aperte dovunque l'Impresa riterrà di sua convenienza, subordinatamente alla idoneità delle materie da ricavare ed al rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di polizia mineraria e forestale.

- 3) RILEVATI COMPATTATI: I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali, da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm. costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione, o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densità pari al 90% di quella Proctor. Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, così da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato: comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm.. Particolare cura dovrà aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori ed opere d'arte in genere. Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane.

ART.20 FRESATURA CEPPEAIE E GESTIONE LEGNNA/LEGNAME

20. 1 FRESATURA CEPPEAIE

Al fine di rendere il substrato idoneo alla pratica delle attività agricole, le ceppaie derivanti dalla attività di taglio dovranno essere eliminate attraverso specifica fresatura eseguita con martellante forestale montata sul braccio di idoneo mezzo escavatore. La profondità minima della fresatura, calcolata dal piano di campagna, dovrà essere pari ad almeno 30 cm.

20.2 GESTIONE LEGNAME

Il legname e la legna derivante dagli interventi di utilizzazione rimarrà in disponibilità dei singoli proprietari dei fondi attraversati. Rimangono a carico della ditta appaltatrice il taglio, l'esbosco e l'allestimento del materiale utilizzato in idoneo piazzale da individuare in fase esecutiva sulla base delle specifiche indicazioni della D.L. (Distanza massima dal cantiere di utilizzazione pari a Km. 2,00).

ART. 21 OSSERVANZA DELLE LEGGI

21.1 OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Foglio di patti e condizioni e dal contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Foglio:

- D. Lgs. 50/2016
- D.P.R. 2017/2010
- L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.
- D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26
- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;



- D.P.R.n° 554 del 21 dicembre 1999;
- Capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL:PP.n°145 del 19.04.2000;
- Codice civile –libro IV,titolo III, capo VII”dell'appalto”, art.1655 - 1677;
- leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- Le norme tecniche del C.N.R.,le norme U.N.I.,le Norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Castello Tesino, 27 settembre 2018

Il progettista
dott. Andrea Boso

L'appaltatore

Il responsabile del procedimento
